

Allegato "C" al n. 11822 di Raccolta

STATUTO SOCIETA' D'AREA

"LIGNANO SABBIADORO GESTIONI S.P.A."

(società consortile per azioni ex art. 2615-ter C.C.)

TITOLO I

**DENOMINAZIONE - SEDE - DOMICILIO - FINALITA' E OGGETTO -
DURATA**

Art. 1 - Denominazione

1. E' costituita, per le finalità di cui all'art. 7 della L.R. F.V.G. n. 2 del 16.01.2002, una società consortile per azioni ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, a prevalente capitale pubblico, denominata:

"LIGNANO SABBIADORO GESTIONI S.P.A."

Art. 2 - Sede

1. La sede sociale è in Lignano Sabbiadoro (UD).
2. Spetta all'organo amministrativo deliberare in ordine alla istituzione, modifica o soppressione di succursali, filiali, uffici, agenzie, stabilimenti, depositi e rappresentanze in genere, sia in Italia che all'estero. L'istituzione, modifica o soppressione di sedi secondarie, così come il trasferimento della sede sociale in altro Comune sono assunte con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 3 - Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del soggetto, se nominato, che esercita la revisione legale dei conti, per i loro rapporti con la società è quello che risulta dai libri sociali.

Ogni socio, amministratore, sindaco ed il soggetto a cui è affidata la revisione legale dei conti, dovrà, sotto la sua personale responsabilità, notificare tempestivamente alla società ogni variazione del proprio domicilio; tali variazioni dovranno essere trascritte sui libri sociali a cura dell'organo amministrativo.

Ai fini delle convocazioni degli organi sociali, per domicilio s'intende anche il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica comunicato alla società e risultante dai libri sociali.

Art. 4 - Oggetto

1. La società ha per oggetto l'organizzazione, il coordinamento e la promozione di attività che costituiscono il presupposto economico sostanziale per lo sviluppo degli interessi dei consorziati relativamente alla gestione di attività economiche turistiche di interesse del territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui sopra, la società potrà, direttamente o tramite la partecipazione a gare pubbliche:

a) prestare assistenza tecnica, organizzativa e di mercato volta all'assunzione di iniziative economiche e commerciali che possano andare a vantaggio dei consorziati;

b) realizzare e gestire strutture balneari, portuali, curative, sportive, ludiche, pubblici esercizi e commerciali in genere e di ogni altro genere, connesse all'offerta di servizi al turista o allo sviluppo del turismo;

c) valorizzare, promuovere e gestire servizi connessi al turismo di interesse sia pubblico che privato anche collegati ad attività esercitate su concessione demaniale;

d) promuovere, valorizzare e commercializzare l'offerta turistica intesa nel senso ampio della propria accezione ed anche in partenariato, nel rispetto delle peculiarità storiche, artistiche, culturali, ambientali, naturalistiche e sociali del territorio di operatività e sviluppare le sinergie possibili con territori limitrofi e non, anche con azioni di marketing;

e) promuovere, sviluppare e gestire manifestazioni e spettacoli utili ad incrementare l'afflusso turistico ed a soddisfare le esigenze dei turisti.

3. La società potrà assumere o concedere in affitto o in appalto specifiche attività e/o aziende e/o rami d'azienda con relativi subingressi in Concessioni o sub Concessioni, anche relativamente alla gestione delle attività oggetto di Concessione.

4. La società può compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie necessarie o utili al raggiungimento dell'oggetto sociale e quindi potrà assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società aventi scopi affini, analoghi o complementari e concedere fideiussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni propri o di terzi, ogni qualvolta l'organo di amministrazione lo ritenga opportuno.

5. La società potrà compiere, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 01.09.1993 n. 385 e dal D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute utili o necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, compreso l'acquisto, la rivendita, l'assunzione in affitto di aziende di terzi.

Art. 5 - Durata

1. La durata della società è fissata al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata una o più volte per delibera dell'assemblea straordinaria dei soci o anticipatamente sciolta qualora vengano meno i presupposti di cui all'art. 1 del presente Statuto.

TITOLO II

SOCI - PATRIMONIO SOCIALE - AZIONI

Art. 6 - Soci

1. Il numero dei soci è illimitato.

2. Possono entrare a far parte della società unicamente consorzi, reti di imprese, imprenditori e professionisti che abbiano la sede e/o una o più unità locali situate nei Comuni di Lignano Sabbiadoro, Latisana, Marano Lagunare, Palazzolo dello Stella e Preceniccio e che abbiano interessi economici e/o turistici nell'ambito dello stesso territorio, nonché enti pubblici, anche territoriali, ed associazioni o enti privati interessati allo sviluppo del settore turistico nello stesso territorio.

Art. 7 - Ammissione dei soci

1. Per l'ammissione alla società, gli aspiranti soci devono inoltrare domanda all'organo amministrativo, che procederà, entro 60 (sessanta) giorni, alla deliberazione di ammissione, sulla base della valutazione dei requisiti di cui all'art. 6, sia nel caso questa avvenga mediante cessione di azioni proprie in portafoglio sia a seguito di accordo tra singoli soci quali cedenti ed aspirante socio cessionario.

2. Il Consiglio di Amministrazione convocherà l'assemblea straordinaria nel caso in cui per l'ingresso di nuovi soci consorziati debba essere deliberato un aumento di capitale a loro riservato.

3. Nella domanda, l'aspirante socio deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto e delle deliberazioni già adottate dagli organi della società che incidono sul funzionamento e sulla vita della stessa, impegnandosi ad accettarle nella loro integrità.

4. Entro trenta giorni dall'accettazione della domanda di ammissione, i soci dovranno perfezionare l'acquisto da terzi o l'acquisto dalla società di azioni proprie in portafoglio; in tale ultimo caso, il prezzo dovrà essere corrisposto integralmente all'atto dell'acquisto.

Se l'ammissione del nuovo socio avviene tramite delibera di aumento di capitale riservato, l'aspirante socio dovrà

partecipare all'assemblea e versare contestualmente alla sottoscrizione l'intero importo richiesto.

Art. 8 - Quote associative dei soci

1. Le spese di gestione della società consortile potranno essere eventualmente coperte con contributi a carico dei soci consorziati, ai sensi del secondo comma dell'art. 2615-ter C.C., anche con quote differenziate.

2. Alla società possono dare il loro sostegno con contribuzioni una tantum o annuali, senza peraltro che ciò dia diritto a partecipazioni, banche, organismi economici che condividono gli scopi sociali della società, istituti scientifici, enti pubblici e privati.

3. I sostenitori di cui al comma precedente verranno iscritti in apposito albo. Gli stessi potranno essere invitati a partecipare alle assemblee dei soci al fine di essere informati sull'attività sociale.

Art. 9 - Patrimonio sociale

1. Il patrimonio sociale è costituito:

- dal capitale sociale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero), rappresentato da numero 500.000 (cinquecentomila) azioni da Euro 1 (uno) ciascuna;

- dalle riserve costituite con eventuali eccedenze di bilancio e con gli eventuali apporti versati dai soci.

2. Qualora il capitale sociale dovesse subire delle perdite, l'assemblea potrà deliberare il reintegro da parte dei soci, stabilendo le modalità ed i termini, fermo restando quanto stabilito dal codice civile in materia.

Art. 10 - Azioni

1. Le azioni sono nominative ed indivisibili.

2. Ogni azione dà diritto ad un voto.

3. Il caso di comproprietà è regolato dalla legge.

4. Il trasferimento delle azioni a terzi è consentito solo previo accertamento da parte dell'organo amministrativo dei requisiti di cui all'art. 6.

5. Il socio che intende costituire in pegno o in usufrutto, in tutto o in parte, le proprie azioni, nel dare comunicazione scritta, entro 10 (dieci) giorni, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dovrà indicare le condizioni delle operazioni in relazione alle quali le azioni dovrebbero essere costituite in pegno. Si applicano le norme di cui all'art. 2352 del Codice Civile.

6. Ciascun socio non potrà possedere azioni per importo nominale inferiore ad Euro 500,00 (cinquecento/00).

I soci persone fisiche e soggetti giuridici privati non potranno possedere azioni per un importo nominale superiore al 7% (sette per cento) del capitale sociale, ferma restando la maggioranza pubblica della società.

Qualora un socio detenga una partecipazione superiore al limite anzi descritto, questi non potrà esercitare il diritto di voto sulla parte eccedente tale limite.

Lo stesso limite vale anche nei confronti di società quando uno dei soci, direttamente o indirettamente, eserciti di fatto il potere di controllo e di direzione in ciascuna di esse.

7. E' fatto divieto al Consiglio di Amministrazione di procedere all'annotazione nel libro soci delle operazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui al precedente articolo 1 e al presente articolo, per il mancato rispetto delle procedure e/o dei criteri previsti dalle norme succitate.

Art. 11 - Recesso del socio

1. Oltre ai casi previsti dalla legge, può recedere dalla società consortile il socio consorziato che abbia perso i requisiti richiesti dall'ammissione e che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Qualora il socio perda i requisiti di cui all'art. 6 del presente Statuto, o non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali, questi ha l'obbligo di comunicare tale nuova situazione all'organo amministrativo nel termine di 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che legittimano il recesso e provvedere di conseguenza quando la liquidazione della quota possa avvenire senza riduzione del capitale sociale nel seguente modo:

- preventivamente, mediante verifica, da attuarsi entro 60 (sessanta) giorni, circa l'esistenza di soggetti già soci ovvero di soggetti terzi, in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, disponibili all'acquisto;
- secondariamente, mediante acquisto delle azioni proprie con utilizzazione di riserve; spetta invece all'assemblea straordinaria disporre quando la liquidazione della partecipazione debba necessariamente avvenire mediante riduzione del capitale sociale.

In ogni caso, qualora il Consiglio di Amministrazione - previa consultazione di tutti i soci, da effettuarsi con le stesse modalità previste per la convocazione dell'assemblea - proponga, nel rispetto dell'esercizio proporzionale del diritto di partecipazione degli stessi, uno o più soci acquirenti ovvero un soggetto terzo avente i requisiti di cui all'art. 6 del presente Statuto, la partecipazione di cui trattasi dovrà essere ceduta a questi.

2. Il recesso dev'essere comunicato all'organo amministrativo tramite P.E.C. o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. Qualora il socio consorziato sia debitore della società, in particolare per il versamento di contributi consortili di cui all'art. 2615-ter C.C., secondo comma, dovrà comunque provvedere al loro regolare pagamento.

Art. 12 - Esclusione del socio

1. L'esclusione è deliberata in qualunque momento dal Consiglio di Amministrazione che procede - debba o meno ridursi il capitale sociale - nei confronti del socio consorziato che:

- si sia reso insolvente;
- si sia reso colpevole di gravi inadempienze delle norme del presente Statuto, del regolamento e delle deliberazioni della società consortile;
- si sia reso responsabile di attività lesive degli interessi e/o dell'immagine consortile;
- sia stato dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali;
- non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- abbia perso i requisiti di cui all'art. 6 del presente Statuto.

2. La delibera di esclusione deve essere notificata al socio consorziato entro quindici giorni dalla data in cui è stata assunta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a firma del legale rappresentante della società consortile.

3. Quale conseguenza dell'esclusione, la società provvede in conformità a quanto previsto dal primo comma dell'art. 11 del presente Statuto.

Art. 13 - Riduzione del capitale

1. Nel caso in cui, nelle ipotesi previste dai precedenti artt. 11 e 12, il capitale sociale si riduca ad un importo inferiore al minimo legale richiesto, la società consortile si scioglierà, salvo che sia ricostituito dalle stesse o altre imprese in possesso dei requisiti richiesti, il cui apporto consenta la ricostituzione del capitale stesso.

Art. 14 - Trasferimento d'azienda

In caso di trasferimento di azienda per causa di morte o per atto fra vivi, il rapporto continua con il nuovo titolare dell'azienda, a condizione che sussistano e siano soddisfatte le condizioni di cui agli artt. 6 e 7 del presente Statuto.

Art. 15 - Liquidazione della quota al **socio consorziato uscente**

1. In caso di recesso, esclusione, o di non ammissione del nuovo titolare di azienda trasferita, al socio uscente, che abbia assolto interamente i propri obblighi verso la società consortile, spetta la liquidazione della partecipazione secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge previste per le società per azioni correnti al tempo della liquidazione.

TITOLO III

ASSEMBLEE

Art. 16 - Luogo

1. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, nella sede sociale o altrove, comunque entro il territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione.

Art. 17 - Svolgimento e competenze

1. L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci.

2. L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria dev'essere convocata entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale; quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano o qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, l'assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio e gli amministratori segnaleranno le ragioni della dilazione nella relazione prevista dall'art. 2428 del Codice civile.

2. L'assemblea straordinaria è convocata, per le deliberazioni di sua competenza, quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o necessario, anche ai sensi di legge.

3. Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

4. E' di competenza dell'assemblea ordinaria la delibera riguardante il regolamento disciplinare ed il regolamento interno.

Art. 18 - Convocazione

1. La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è effettuata mediante avviso da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e comunicato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, quali - principalmente - la posta elettronica certificata (P.E.C.) e - in mancanza - la lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e-mail o il corriere così come comunicato dai soci stessi.

Esso deve contenere tutte le indicazioni richieste dalla legge e potrà servire anche per la seconda convocazione, da tenersi con lo stesso ordine del giorno ad almeno uno e non oltre trenta giorni di distanza dalla prima.

2. Pur in mancanza delle formalità suddette, l'assemblea s'intende regolarmente costituita qualora vi partecipi l'intero capitale sociale e la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

3. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

4. E' ammessa la possibilità che l'assemblea si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci ed in particolare:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 19 - Intervento

1. Il diritto d'intervenire all'assemblea e la facoltà di farsi rappresentare da altri soci o da terzi sono regolati dalle norme del Codice Civile.

Art. 20 - Costituzione e delibere

1. L'assemblea ordinaria e straordinaria, in prima ed in seconda convocazione, sono costituite e deliberano con le maggioranze previste dagli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.

2. Le deliberazioni concernenti la modifica del presente Statuto e del regolamento interno, nonché della presente clausola, devono essere approvate, tanto in prima quanto

in seconda convocazione, con una maggioranza pari al 70% (settanta per cento) del capitale sociale.

Art. 21 - Cariche

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale potrà essere sostituito, in caso di assenza, dal Vice Presidente, o in caso di loro assenza o impedimento, da persona designata dalla maggioranza dei presenti all'assemblea.

Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, designato nello stesso modo.

Il Presidente ha pieni poteri per accertare la regolarità dell'assemblea ed il diritto dei soci a parteciparvi, per dirigere e regolare la discussione ed accertare i risultati delle votazioni.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Art. 22 - Nomina

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da 9 (nove) componenti.

2. La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene come segue:

- un amministratore viene nominato dal Comune di Lignano Sabbiadoro;
- un amministratore viene nominato dalla C.C.I.A.A. di Pordenone - Udine;
- un amministratore viene nominato dalla "PROMOTURISMOFVG".

I sopra citati amministratori dovranno comunque essere dotati di competenze nel settore turistico e della gestione pubblica;

- i restanti 6 (sei) amministratori, che devono essere soci o membri delle entità aggreganti di cui all'art. 6, vengono nominati dall'assemblea con le seguenti norme particolari:

- al fine di garantire una rappresentatività delle diverse categorie economiche ed anche le necessarie competenze, devono essere formate sei liste, all'interno delle quali affluiranno le auto-candidature dei soggetti rappresentativi delle liste.

Le sei liste sono così formate:

- lista n. 1: formata da esperti conoscitori di amministrazione e gestione anche pubblica;
- lista n. 2: in rappresentanza della categoria di soggetti privati che abbiano arenili e darsene in Concessione;

-- lista n. 3: in rappresentanza della categoria degli albergatori e delle strutture ricettive extralberghiere;
-- lista n. 4: in rappresentanza della categoria del commercio;

- lista n. 5: in rappresentanza dei pubblici esercizi e dei parchi di divertimento tematici;

- lista n. 6: in rappresentanza dei soci che non rientrano nelle categorie e liste precedenti dalla 1 alla 5.

Le auto-candidature, con l'indicazione della lista di riferimento, dovranno essere depositate entro i 2 (due) giorni lavorativi precedenti l'assemblea, presso la sede sociale.

Al fine di potersi auto-candidare nelle liste da n. 2 a n. 6, rappresentative di categorie economiche, i soggetti devono essere titolari o rappresentanti di imprese operanti nel settore identificato.

I partecipanti all'assemblea potranno esprimere un massimo di sei voti uno per ognuna delle liste.

Qualora venissero espressi più voti per i rappresentanti di una medesima lista, si considererà valido solo il primo nome.

Risulterà eletto per ogni lista il soggetto che ha riportato il maggior numero di voti.

Assumerà la qualifica di presidente il soggetto che risulterà nella lista n. 1, qualora ottenga una maggioranza del 60% (sessanta per cento) dei voti.

Nelle votazioni per le nomine dei consiglieri di amministrazione, il voto è palese.

Nelle votazioni per le nomine dei consiglieri di amministrazione delle liste da n. 2 a n. 5, non verrà conteggiato il voto espresso dagli Enti Pubblici.

3. Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente; può eleggere un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un Segretario, anche estraneo alla società.

L'eventuale nomina del Direttore Generale o di altri soggetti con specifici incarichi dovrà essere deliberata in sede di Consiglio di Amministrazione.

In sede assembleare, i soci Enti Pubblici che non hanno espresso amministratori potranno, prima di procedere alle espressioni di voto dell'assemblea, dichiarare i nominativi dagli stessi prescelti.

4. Gli amministratori possono essere non soci e sono eletti per il periodo che è fissato di volta in volta all'atto della nomina e comunque nei limiti temporali previsti dall'art. 2383 del Codice Civile.

5. Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo. Ciascun ente pubblico provvederà a revocare quegli amministratori da lui nominati direttamente mentre per gli altri vi provvederà l'assemblea dei soci, all'unanimità, ai sensi del III comma dell'art. 2383 del Codice Civile.

5. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, salva la previsione di cui al successivo comma 10, si procede come segue:

a) per quelli nominati dagli Enti Pubblici, i loro successori dovranno essere nominati, entro 45 (quarantacinque) giorni, dai medesimi enti; trascorso tale termine senza che l'ente preposto abbia provveduto alla sostituzione, vi provvede il Consiglio ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale; nel caso di cooptazione, il consigliere rimane in carica fino a quando interviene il provvedimento di nomina da parte dell'ente preposto;

b) per quelli nominati ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile, vi provvede il Consiglio, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e sempre nel rispetto dei requisiti di cui al comma 2, con parere favorevole del Collegio Sindacale.

7. Gli amministratori nominati ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile restano in carica fino alla prossima assemblea.

8. Gli amministratori nominati dagli Enti Pubblici, sostituiti in corso di incarico, scadranno nella globalità, decorso il triennio dalla nomina dell'intero organo.

9. Se, per qualsiasi causa, viene meno la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione decade; la rinuncia all'ufficio non ha effetto se viene meno la maggioranza del Consiglio di Amministrazione e, in tal caso, lo stesso ha l'obbligo sia di convocare immediatamente l'assemblea, affinché questa provveda alla nomina dei nuovi consiglieri ex art. 2364 Codice Civile, sia d'informare immediatamente gli Enti Pubblici, affinché provvedano alla nomina dei nuovi consiglieri loro spettanti.

10. Se viene meno la totalità degli amministratori, il Collegio Sindacale ha l'obbligo sia di convocare immediatamente l'assemblea ordinaria per la nomina degli amministratori di sua competenza, sia di fare l'immediata comunicazione agli Enti Pubblici, affinché questi provvedano alla nomina degli amministratori di propria competenza.

Art. 23 - Compenso

1. Ai consiglieri può spettare un rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni degli organi societari, fatta salva la possibilità di stabilire un ulteriore compenso, deliberato dall'assemblea dei soci.

Art. 24 - Funzionamento

1. Il Consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purché nel territorio dello Stato, tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta la richiesta al Presidente da almeno due amministratori o dal Collegio Sindacale. Le convocazioni saranno effettuate dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, il Consiglio è convocato e presieduto dal consigliere più anziano d'età.

Il Consiglio di Amministrazione deve informare l'assemblea, ordinariamente con cadenza semestrale, circa l'andamento della società e, in ogni caso, al momento della predisposizione del piano strategico e del budget annuale.

2. Per la validità delle decisioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Il Consiglio è validamente riunito, anche in mancanza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti gli amministratori ed i Sindaci effettivi. Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza di voti dei presenti e, in caso di parità di voti, è prevalente il voto del Presidente.

3. E' ammessa la possibilità che la riunione del Consiglio di Amministrazione si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede ed in particolare:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 25 - Poteri - Organi delegati

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e può compiere tutti gli atti e concludere tutti gli affari per l'attuazione dello scopo sociale, fatta eccezione soltanto dei poteri che per legge o Statuto spettano esclusivamente all'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare al suo Presidente e/o ad altro/i componente/i le proprie attribuzioni, nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice civile, riconoscendo agli amministratori delegati la firma e la rappresentanza della società nei limiti della delega conferita.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Gli organi delegati, relativamente alle previsioni di cui al 5° comma dell'art. 2381 del Codice Civile, riferiscono al Consiglio ed al Collegio Sindacale con la periodicità di sei mesi, fatte salve eventuali richieste di maggior tempestività. Gli organi delegati, inoltre, ai sensi del 3° comma dell'art. 2381 del Codice civile, devono dare le necessarie informazioni al Consiglio di Amministrazione al fine della valutazione del generale andamento della gestione e della sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Art. 26 - Rappresentanza

1. La rappresentanza legale della società e la firma sociale spettano al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente; la rappresentanza spetta inoltre agli amministratori delegati nei limiti della delega. La firma del Vice Presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

2. Il Consiglio di Amministrazione potrà indicare a quali altri amministratori spetta la rappresentanza della società.

3. Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì nominare uno o più procuratori e/o direttori che possono agire tanto congiuntamente quanto separatamente.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE

Art. 27- Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale, a norma dell'art. 2449 del Codice Civile, è nominato su indicazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, funzionanti ai sensi di legge

ed il Presidente è determinato dall'assemblea al momento della nomina.

2. Essi durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

3. La retribuzione è determinata dall'assemblea.

4. Nel caso di morte, rinuncia o decadenza del Presidente del Collegio Sindacale, la Presidenza è assunta, fino all'assemblea successiva, dal Sindaco più anziano.

Art. 28 - Revisione legale dei conti

1. La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione dei conti iscritti nell'apposito Registro istituito presso il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

2. La revisione legale può essere esercitata dal Collegio Sindacale qualora la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

TITOLO VI

BILANCIO E UTILI

Art. 29 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale si chiude al trentun dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione provvede entro i termini (o in quelli maggiori che fossero ritenuti necessari ai sensi dell'art. 17) e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio dell'esercizio, corredandolo con una relazione sulla situazione della società e sull'andamento della gestione, se imposta dalle vigenti disposizioni di legge.

2. Gli avanzi di gestione non possono essere distribuiti ai consorziati e vanno reinvestiti nell'oggetto sociale, con l'osservanza delle disposizioni di legge.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 30 - Scioglimento e liquidazione

1. In caso di scioglimento della società per qualunque motivo, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto:

- nomina uno o più liquidatori e fissa le regole di funzionamento del collegio, in caso di pluralità di liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

- determina i poteri dei liquidatori in conformità alla legge, stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi;

- delibera circa gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo;

- fissa gli emolumenti.

2. L'assemblea può sempre modificare, con le maggioranze richieste per la modificazione dello Statuto, le deliberazioni di cui al capoverso precedente.

3. L'eventuale patrimonio netto, risultante dalla liquidazione, disponibile dopo il pagamento di tutte le passività, verrà devoluto a favore di un soggetto che operi con medesime finalità, scelto dall'assemblea in fase di liquidazione.

TITOLO VIII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA - REGOLAMENTO

Art. 31 - Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la società ed i singoli soci ovvero fra i soci e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno deferite alla decisione di tre arbitri secondo il "Regolamento" della Camera Arbitrale costituita presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Pordenone - Udine.

A tale fine, ogni socio, con l'acquisizione della propria partecipazione azionaria, accetta tale "Regolamento", con particolare riferimento, ma non limitatamente, alle modalità di designazione degli arbitri, che decideranno in via irrituale, secondo diritto.

Ciascun socio s'impegna a dare pronta e puntuale esecuzione alla decisione degli arbitri, che sin d'ora riconosce come espressione della sua stessa volontà contrattuale.

2. Per le controversie non compromettibili in arbitri, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Udine.

Art. 32 - Regolamento

1. L'assemblea ordinaria può deliberare il Regolamento disciplinare della società, che avrà ad oggetto il rapporto tra essa ed i soci.

2. In base ai criteri stabiliti dall'assemblea ordinaria, può essere redatto un Regolamento interno, che comprenderà le norme per la determinazione degli eventuali contributi, le norme che regolano i rapporti fra consorziati e fra questi e la società consortile, le norme organizzative per lo svolgimento dell'attività consortile, le norme per il controllo gestionale e quant'altro necessario allo svolgimento dell'attività sociale.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 33 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia.

Lignano Sabbiadoro, 31 marzo 2022

Firmato Emanuele Rodeano

Firmato Giusi Rocco Notaio (L.S.)